

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

PRESIDENTE. L'articolo 14 quindi suonerebbe così:

« I comuni, per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno concorrere alla sorveglianza sul commercio del pesce e degli altri prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai regolamenti. »

Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza della pesca, potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca e i luoghi di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca. »

DE SAINT-BON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SAINT-BON. Io prego la Camera ad osservare che i pescatori in genere non hanno che una casipola per abitazione, e che per loro il luogo di deposito del pesce, quando tornano dalla pesca, non può essere che la casa propria, il loro domicilio.

L'articolo proposto dà diritto adunque a qualunque agente del Governo, in ogni tempo, di giorno e di notte, di penetrare nel domicilio dei pescatori.

Io ritengo che basti questa semplice osservazione, per ottenere dalla Camera che l'articolo venga modificato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ha nulla da dire?

VARÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. L'onorevole De Saint-Bon potrebbe proporre egli stesso la modificazione che vorrebbe fosse fatta a quest'articolo; allora si vedrebbe se si può accettare.

PRESIDENTE. Se l'onorevole De Saint-Bon vuole proporre un emendamento, lo mandi alla Presidenza.

DE SAINT-BON. Io propongo semplicemente che si tolgano le parole: *luoghi di depositi*, lasciando soltanto le altre: *luoghi di vendita*.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io credo che la interpretazione che l'onorevole De Saint-Bon dà a quelle parole, sia un poco esagerata; il concetto di depositi, significa propriamente le pescherie...

Una voce. Bisogna spiegarlo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... di maniera che il casolare di domicilio non potrebbe mai considerarsi come un luogo di deposito.

È in questo senso che fu formulato ed accettato quest'articolo.

PRESIDENTE. Ho domandato se la Commissione

accetta questa soppressione proposta dall'onorevole De Saint-Bon.

VARÈ. Dovrei per questo consultare la Commissione. Io, per parte mia, desidererei che il domicilio dei cittadini fosse sempre rispettato.

L'onorevole De Saint-Bon ha osservato che il luogo di deposito del pesce ordinariamente è il domicilio del pescatore; che la disposizione proposta può adattarsi al *battello di pesca*, può anche adattarsi al *luogo delle vendite*, poichè in esso il venditore, diremo così, si espone al pubblico, e non è più nel suo domicilio privato. Diversamente è a dire quando si tratta di luoghi di *deposito*; questo molto facilmente può confondersi col domicilio.

L'osservazione almeno è grave, e quindi io, non avendo tempo di consultare la Commissione, per parte mia accetterei la modificazione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Scusi, onorevole Varè, si può accettare la soppressione; ma bisogna allora andare più innanzi: allora sopprimiamo tutto l'articolo. Io non capisco perchè si vogliono rendere intangibili le pescherie pubbliche, alle quali si riferisce il concetto di legge colla parola *depositi*, e poi si vuol lasciare che i luoghi di vendita sieno solamente tangibili. Finchè si trattasse di modificare la parola *depositi*, io non sarei contrario, quantunque io ritenga che non dovrebbe venire modificata, avvegnachè sia evidente che è adoperata come parola propria a significare il luogo di deposito non di ciascuno, e per conto suo proprio o il domicilio, ma è adoperata per significare il luogo di deposito comune o pubblico.

Ad ogni modo, si può mutare la parola, ma la soppressione mutilerebbe il concetto dell'articolo, e come tale non la potrei accettare.

PIERANTONI. L'osservazione dell'onorevole De Saint-Bon è gravissima, e tocca il rispetto che si deve ad uno dei più grandi diritti della persona umana, l'invulnerabilità del domicilio. Ma parmi che la dottrina e la giurisprudenza abbiano sempre risolto il dubbio proposto. Perchè lo Statuto garantisce l'invulnerabilità del domicilio? Perchè è il rifugio, la custodia, la sede della persona, delle sue gioie, della sua famiglia. Tutte le volte però che un cittadino nell'esercizio di un mestiere, tutte le volte che un commerciante associa alla sua casa un negozio o il deposito di merce da vendere, egli stesso rinuncia in certo modo alla invulnerabilità del domicilio, imperocchè egli ha voluto, ovvero ha dovuto ridurre la casa privata a luogo di commercio.

Voci. No! no! (Interruzioni vicino all'oratore.)

PIERANTONI. Non facciamo queste denegazioni. È inutile ricordarmi la questione del domicilio dei mugnai. Io rispetto le personali opinioni dei miei